

## **INFORMAZIONI ED INDICAZIONI UTILI PER LA PRESENTAZIONE DI UNA DOMANDA DI REGISTRAZIONE DI DISEGNO O MODELLO (Artt. 31-44 del Codice della proprietà industriale - D.Lgs. 10.02.2005 n. 30)**

Per disegno o modello si intende l'aspetto dell'intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento.

### **REGISTRABILITA' (artt. 32 e 33 del Codice p.i.)**

Il disegno/modello può essere registrato ove ricorrono le seguenti condizioni:

- il disegno o modello deve essere nuovo, nel senso che nessun dis./mod. identico (ossia le cui caratteristiche differiscano soltanto per dettagli irrilevanti) sia stato divulgato (ossia già registrato, esposto, messo in commercio o altrimenti reso pubblico) anteriormente alla data di presentazione della domanda;
- il disegno o modello deve avere carattere individuale, nel senso che l'impressione generale che suscita nell'utilizzatore informato differisce dall'impressione generale suscitata in tale utilizzatore da altri dis./mod. divulgati anteriormente.

**REGISTRAZIONE MULTIPLA-** Con una sola domanda può essere richiesta la registrazione per più disegni/modelli (in numero illimitato) a condizione che si riferiscano ad oggetti inseriti nella medesima classe della classificazione internazionale dei disegni/modelli di cui all'Accordo di Locarno (vedi link fondo pagina).

### **DIRITTI DERIVANTI DALLA REGISTRAZIONE (art. 41 Codice p.i.)**

La registrazione conferisce al titolare il diritto esclusivo di utilizzarlo vietando a terzi di fare altrettanto senza il suo consenso.

Costituiscono atti di utilizzazione la fabbricazione, l'offerta, la commercializzazione, l'importazione, l'esportazione o l'impiego di un prodotto il cui disegno o modello è incorporato o al quale è applicato, ovvero la detenzione di tale prodotto per tali fini.

### **DIRITTO ALLA REGISTRAZIONE**

Spetta all'autore del disegno o modello e ai suoi aventi causa.

Quando sia opera del dipendente, e tale opera rientri nelle sue mansioni, spetta al datore di lavoro, fermo restando il diritto del dipendente di essere riconosciuto come autore e di fare inserire il suo nome nell'attestato di registrazione (salvo patto contrario).

### **DECORRENZA DEI DIRITTI ESCLUSIVI (art 38 Codice p.i.)**

I diritti esclusivi sui disegni e modelli sono attribuiti con la registrazione.

Gli effetti della registrazione decorrono dalla data in cui la domanda con la descrizione e gli eventuali disegni è resa accessibile al pubblico.

Il richiedente può escludere l'accessibilità per un periodo non superiore a 30 mesi dal deposito, trascorsi i quali la domanda è a disposizione di chiunque volesse prenderne visione presso l'UIBM.

Durante l'iter della registrazione la tutela verso atti di utilizzazione compiuti da terzi è ammissibile dal momento in cui la domanda è resa accessibile al pubblico o è comunque notificata al terzo.

### **DURATA DELLA PROTEZIONE (art 37 Codice p.i.)**

La registrazione dura cinque anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

Il titolare può richiedere la proroga della durata per uno o più periodi di cinque anni, fino ad un massimo di venticinque anni, provvedendo al pagamento dei diritti dovuti per mantenere in vita la registrazione.

**RAPPRESENTANZA (art. 201 Codice p.i.)**

Nelle procedure di fronte all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi è possibile farsi rappresentare da un mandatario abilitato (iscritto all'Albo dei consulenti in proprietà industriale) o da un avvocato, con atto di conferimento dell'incarico che può riguardare una o più domande o in generale la rappresentanza professionale per ogni procedura di fronte all'Ufficio italiano brevetti e marchi ed alla commissione dei ricorsi con esclusione delle procedure aventi carattere giurisdizionale. Le persone fisiche e giuridiche possono agire per mezzo di un loro dipendente anche se non abilitato o per mezzo di un dipendente di altra società collegata.

avvocato, con atto di conferimento dell'incarico che può riguardare una o più domande o in generale la rappresentanza professionale per ogni procedura di fronte all'Ufficio italiano brevetti e marchi ed alla commissione dei ricorsi con esclusione delle procedure aventi carattere giurisdizionale. Le persone fisiche e giuridiche possono agire per mezzo di un loro dipendente anche se non abilitato o per mezzo di un dipendente di altra società collegata.

### **ESITO DELLA DOMANDA DI REGISTRAZIONE**

Terminato l'esame da parte dell'UIBM, se la domanda è accolta il relativo attestato viene trasmesso all'Ufficio di deposito per la consegna al richiedente.

Per istruzioni sul controllo dell'avvenuto rilascio dell'attestato consultare la pagina *Ritiro attestati avvenuta registrazione*.

In caso di non accoglimento il provvedimento viene comunicato al richiedente, che ha sessanta giorni di tempo per presentare ricorso all'apposita Commissione.